

**REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI CAMERALI A SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA LOCALE**

**TITOLO I  
Principi generali**

Art. 1

**Principi normativi**

1. La Camera di Commercio di Venezia, di seguito Camera, a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i, ed in conformità a quanto previsto nel proprio Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché dei soggetti del settore non-profit, che operano nella circoscrizione territoriale di competenza.
2. Per assolvere tali funzioni, l'Ente camerale, sulla base dei principi di programmazione pluriennale e con riferimento alla relazione previsionale e programmatica di cui alla normativa vigente inerente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, inserisce annualmente nel proprio Preventivo Economico, anche in sede di aggiornamento dello stesso, un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, o tramite le proprie Aziende Speciali, o società partecipate ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.

Art. 2

**Criteri generali e finalità**

1. La Camera indirizza il proprio sostegno finanziario a favore di iniziative coerenti con i contenuti della propria programmazione, con i propri fini istituzionali e nei limiti dei propri stanziamenti di budget.
2. La Camera, nello stabilire le priorità per la concessione del proprio contributo finanziario, tiene conto dei seguenti criteri generali:
  - escludere i progetti non conformi agli indirizzi strategici e programmatici dell'Ente;
  - assicurare l'apertura delle iniziative a tutti i soggetti potenzialmente interessati, senza discriminazioni;
  - sostenere le iniziative supportate da una adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
  - stabilire il limite minimo di € 5.000,00 per le richieste di sostegno finanziario, salvo interventi a favore degli enti pubblici, al fine di poter concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo;
  - dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo locale e strutturale, rispetto ad iniziative di carattere occasionale;
  - preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria, escludendo quelle che abbiano interesse interno alle associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;

- privilegiare quelle iniziative che abbiano una incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale;
  - favorire la rotazione degli operatori che usufruiscono delle agevolazioni;
  - sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune e di introdurre elementi di innovazione tecnica, economica, commerciale nell'interesse diffuso degli operatori economici.
3. Per la concessione di contributi/compartecipazioni ad iniziative e progetti dovrà essere valutata la non sovrapposibilità (anche parziale) ad iniziative già attivate direttamente dalla Camera di Commercio o sostenute dalle sue Aziende speciali. Nel qual caso l'Ente camerale e l'Azienda speciale mettono a disposizione i risultati ottenuti o i dati elaborati.
  4. Delle linee di indirizzo approvate nel mese di luglio per la formazione del Preventivo Economico per l'anno successivo, viene garantita la più elevata pubblicità ai fini della conoscibilità a favore dei terzi per la conseguente presentazione di proposte progettuali.

### Art. 3

#### **Scopo e campo di applicazione**

1. Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità cui la Camera deve attenersi per la concessione di sostegni finanziari e forme di supporto diverse comunque denominate, quali agevolazioni, sussidi, vantaggi di qualunque genere ad enti, associazioni ed organismi portatori di interessi e/o in rappresentanza dei settori economici che caratterizzano la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente camerale, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi comunque denominati e finalizzati a favore di Aziende Speciali costituite dalla Camera, dell'Unione Regionale delle Camere del Veneto, di Unioncamere Nazionale, di Veneto Promozione, della Camera Arbitrale di Venezia, delle società "in house providing" soggette al controllo analogo da parte della Camera stessa e, in ogni caso, di Enti, Associazioni, Consorzi e altri Organismi, nei quali la Camera è presente per disposizioni statutarie e/o regolamentari e che pertanto non possono essere considerati "terzi".
3. Le richieste di contributo presentate da "soggetti commerciali cui all'articolo 2195 del Codice Civile" portatori di interessi generali per i settori economici della provincia di Venezia, in cui la Camera di Commercio è presente in qualità di socio, sono considerati comunque "terzi" ai fini dell'applicazione dei criteri di concessione e liquidazione di contributi di cui al presente Regolamento.
4. Su precisa indicazione del soggetto richiedente, il contributo potrà essere erogato ad eventuali Società di servizi, di cui il richiedente stesso sia proprietario al 100% nella veste di socio unico ai sensi della normativa vigente, ovvero qualora il 100% del capitale sia detenuto da Organismi Associativi o soggetti facenti capo alla stessa categoria.
5. Vengono fatti salvi, per quanto compatibile con il presente regolamento, i criteri per la concessione di contributi all'internazionalizzazione approvati con apposito regolamento.

#### Art. 4

### **Inserimento nel programma promozionale e pubblicità**

1. I provvedimenti che riguardano la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali previste nel Preventivo Economico annuale, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, nonché degli indirizzi della politica economica governativa, di quella regionale e del sistema camerale.
2. Al programma verrà data adeguata divulgazione per consentire le idonee forme di consultazione.
3. Per le iniziative di rilievo interessanti un gran numero di soggetti, potranno essere adottate idonee forme di pubblicità conformemente alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità nei mezzi di comunicazione.

#### Art. 5

### **Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione**

1. Possono accedere al finanziamento della Camera:
  - a. Enti ed organismi privati portatori di interessi generali per il sistema socio economico locale, sia del sistema delle imprese sia di componenti della società civile quali: associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, organismi del privato sociale, di rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori, nonché soggetti del terzo settore;
  - b. Enti pubblici o organismi a prevalente capitale pubblico per progetti di interesse diffuso per l'economia provinciale privilegiando la compartecipazione;
  - c. Singole imprese per la partecipazione a specifiche iniziative promosse o sostenute dall'Ente camerale tramite l'adesione ad interventi regolamentati da appositi bandi.
2. Sono esclusi dai finanziamenti della Camera:
  - a. Le iniziative finalizzate al solo funzionamento di enti ed organismi di cui sopra;
  - b. Le iniziative ed i progetti già conclusi o in corso, salvo progetti pluriennali, per i quali la richiesta deve essere presentata prima dell'avvio di ogni singola annualità. Il progetto si intende in corso quando siano già stati sottoscritti contratti e/o siano già state fatturate le relative forniture di beni o servizi.
3. La tipologia sia del soggetto richiedente, ad eccezione delle iniziative di cui al comma 1, punto c, che dell'iniziativa promossa, dovrà essere senza fine di lucro o di interesse generale per il sistema economico provinciale.
4. Per le altre casistiche non rientranti nei precedenti commi è valutata la possibilità di applicare la modalità di compartecipazione di cui all'art. 8.

#### Art. 6

### **Disciplina Comunitaria**

La concessione dei contributi di cui al presente regolamento avviene in conformità con quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di Aiuti di Stato alle imprese.

## **TITOLO II**

### **Tipologia degli interventi camerali**

Art. 7

#### **Attuazione diretta di iniziative**

La Camera può gestire ed attuare iniziative promozionali dirette con attrezzature, risorse umane e risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici e/o privati oppure avvalendosi di soggetti esterni specializzati nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 8

#### **Interventi in compartecipazione**

1. Gli interventi possono essere realizzati con soggetti pubblici e privati su loro richiesta o su proposta della Camera. In caso di Enti pubblici è la modalità da privilegiare.
2. I soggetti terzi interessati, almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, devono presentare apposita richiesta all'Ente.
3. La Camera può delegare ad organismi pubblici o privati tutto o parte delle funzioni organizzative e amministrative dell'intervento definendo il proprio sostegno finanziario sulla base del preventivo del progetto.
4. La compartecipazione può prendere la forma di:
  - a. assunzione diretta di alcune spese connesse all'iniziativa con fatturazione diretta alla Camera degli oneri,
  - b. gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa,
  - c. svolgimento di servizi collaterali necessari alla buona riuscita dell'iniziativa.
5. Le compartecipazioni sono disciplinate da apposite convenzioni approvate con determinazione dirigenziale che contengano i seguenti elementi:
  - a. descrizione dell'iniziativa: obiettivi e ricadute nel sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari,
  - b. piano finanziario dell'iniziativa e modalità della compartecipazione camerale,
  - c. modalità di attuazione del progetto garantendo, per quanto finanziato dalla Camera, il rispetto delle procedure di evidenza pubblica,
  - d. termine di conclusione dell'iniziativa,
  - e. modalità per una adeguata pubblicità e visibilità della compartecipazione camerale nella comunicazione relativa all'iniziativa.
6. Gli interventi in compartecipazione disciplinati dal presente articolo, assimilabili alle iniziative promozionali direttamente attuate dalla Camera di Commercio, possono essere realizzati con tutti i soggetti sia pubblici che privati, anche di tipo societario, purchè ci siano ampie ricadute sul sistema economico provinciale.

Art. 9

#### **Interventi previa emanazione di appositi regolamenti o bandi**

1. I regolamenti ed i bandi di concorso di singole iniziative con le quali venga disposta la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di soggetti, debbono contenere obbligatoriamente le seguenti condizioni:
  - a. limite globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa della Camera sul preventivo economico camerale;
  - b. tipologia dell'iniziativa e categoria di beneficiari;
  - c. limite di spesa ammissibile e misura del contributo;
  - d. scadenza dei termini per la presentazione della domanda, modulistica e documentazione da presentare, dei criteri per l'esame delle domande;
  - e. tempi di attuazione dell'iniziativa;
  - f. modalità e procedure per la concessione e liquidazione del contributo;
  - g. contributo minimo e massimo da assegnare;
  - h. indicazione del regime di aiuto applicabile alle agevolazioni, ai sensi della normativa comunitaria.
2. I regolamenti ed i bandi di concorso sono sottoposti alla approvazione della Giunta camerale.
3. Gli atti di gestione delle iniziative sono adottati con apposito provvedimento del Segretario Generale o del dirigente competente per settore.

#### Art. 10

### **Contributo ordinario**

1. Il sostegno camerale è concesso su presentazione di progetti o iniziative che contengano una esauriente illustrazione delle azioni per le quali si richiede il contributo e che evidenzino le positive ricadute per l'economia locale.
2. Il contributo verrà concesso nei limiti dell'art. 13 (limiti dell'intervento finanziario camerale) e dell'art. 6 (disciplina comunitaria) del presente regolamento e nel rispetto dei principi generali nello stesso contenuti. I progetti dovranno quindi essere coerenti con i fini istituzionali e la programmazione dell'Ente camerale e collegati agli obiettivi strategici annuali.

### **TITOLO III**

#### **Procedure per l'erogazione del contributo ordinario**

#### Art. 11

### **Presentazione delle domande di contributo**

1. I soggetti interessati, 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa, devono presentare apposita domanda alla Camera sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria ed altri organismi.
2. Le domande che perverranno fuori termine verranno respinte con nota del Segretario Generale.

3. La domanda deve contenere:
  - a. generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A., regime fiscale del richiedente;
  - b. una esauriente illustrazione dell'iniziativa che metta in evidenza la data di inizio e conclusione, le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, il beneficiario, il numero delle imprese coinvolte e che ne traggono un concreto beneficio, i risultati attesi ed il vantaggio complessivamente conseguito nella provincia di Venezia dal settore a cui l'intervento è indirizzato;
  - c. il piano finanziario delle entrate e delle spese, al netto del contributo camerale, previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di enti, dal competente organo amministrativo, redatto in forma analitica che evidenzi, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa. Dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte (IVA, CPA, ecc);
  - d. l'importo del contributo richiesto all'Ente camerale;
  - e. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità al beneficio;
  - f. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera (inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc.);
  - g. la dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, c. 2 del DPR 600/1973 e successive modificazioni.
4. Per le richieste relative ai bandi, i soggetti devono attenersi alle disposizioni previste dalle apposite procedure.
5. I termini dei 30 giorni di cui al comma 1, potranno essere modificati solo ed esclusivamente in caso di contributi richiesti a seguito di calamità naturali.

#### Art. 12

#### **Istruttoria della domanda**

1. L'ufficio camerale competente procede alla verifica della domanda volta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito, qualora non sufficientemente esplicitati.
2. Ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e di documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza, che verrà fissato in base alla calendarizzazione delle riunioni di Giunta e comunque non potrà essere inferiore a 3 gg.
3. Accertata la regolarità della domanda, la Camera adotta apposito provvedimento di accoglimento o rigetto.

#### Art. 13

#### **Limiti dell'intervento finanziario camerale**

1. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

2. Il contributo camerale non potrà eccedere il 50% delle spese preventivate ed ammissibili ovvero, in caso di entrate, dello sbilancio risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa.
3. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, l'ammontare delle stesse dovesse risultare inferiore rispetto a quanto preventivato.
4. L'istruttoria spetta agli uffici ed ai dirigenti competenti.
5. L'importo sarà graduato in base ai criteri stabiliti nell'allegata scheda nel rispetto dei requisiti quali: coerenza con le linee programmatiche dell'Ente, originalità dell'iniziativa, iniziativa con ricadute su diverse categorie economiche, ampie ricadute a favore del sistema socio-economico provinciale, rilevanza dell'intervento economico sull'iniziativa del soggetto proponente.
6. Di norma non sono consentite liquidazioni parziali dei contributi assegnati e pertanto non sono ammesse anticipazioni e frazionamenti, tranne casi eccezionali su decisione espressa della Giunta camerale fermo restando l'obbligo di rendicontazione finale e l'impegno a restituire quanto percepito, qualora l'iniziativa non si concluda o si discosti da quella preventivata.
7. I contributi pubblici a sostegno dell'iniziativa non potranno eccedere il 75% delle spese complessive sostenute per l'iniziativa stessa ad eccezione di contributi concordati in iniziative comuni con altri Enti pubblici erogatori pro quota.
8. Per le iniziative che si ripetono annualmente il contributo non può essere concesso oltre la terza manifestazione consecutiva, salvo che per la stessa iniziativa non siano inseriti elementi innovativi di carattere promozionale e/o tecnologico o che la Giunta non ravvisi caratteri di eccezionalità e di rilevanza tali da giustificare un ulteriore intervento, quali evidenti novità di impostazione rispetto alle precedenti edizioni. In questi casi comunque il contributo massimo non potrà superare il 35%. In caso contrario il contributo camerale può essere nuovamente richiesto e concesso decorsi 3 anni.

#### Art. 14

#### **Spese ammissibili**

1. In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa comprovate da documenti fiscalmente validi e debitamente quietanzati.
2. Non sono ammissibili:
  - a. Le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati;
  - b. Le spese per il personale dipendente;
  - c. Le spese per i contratti di collaborazione e di lavoro flessibile, anche a tempo determinato, non espressamente sottoscritti per la realizzazione del progetto oggetto di contributo;

- d. Le spese generali di gestione ed organizzazione (es. energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, spese postali...) salvo che non si riferiscano specificatamente all'iniziativa quali costo primo della stessa;
  - e. Erogazioni liberali e qualsiasi altra forma di contributo;
  - f. Le spese di rappresentanza.
3. Le spese si intendono al netto di IVA qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.
4. Le spese non devono essere sostenute anteriormente alla data del provvedimento di concessione del contributo.

#### Art. 15

#### **Adozione del provvedimento per la concessione del contributo**

1. I provvedimenti sono adottati per competenza dalla Giunta o dalla dirigenza, a seconda della normativa vigente. In caso di iniziative già previste nel preventivo economico, valutato che non ci siano scostamenti da quanto inserito nelle proposte progettuali, si procede con determinazione dirigenziale.
2. Il provvedimento di concessione del contributo deve essere adeguatamente motivato. In particolare devono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto della decisione e l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale pluriennale e nel Preventivo Economico annuale e la conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
- a. il soggetto beneficiario, l'importo del contributo concesso (specificando se al netto o al lordo delle imposte) e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
  - b. il termine per la presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo. Qualora non precisato, si intende 60 giorni dalla data di conclusione;
  - c. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla prestazione del rendiconto analitico e completo delle entrate, con particolare riferimento agli eventuali altri contributi pubblici ricevuti, e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti previsti nel presente regolamento;
  - d. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, quali il rispetto della normativa comunitaria in materia, la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la visibilità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.

#### Art. 16

#### **Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa, liquidazione ed erogazione del contributo, verifica dei risultati**

1. Decorsa l'esecutività del provvedimento di cui all'art. 15, l'esito viene comunicato al soggetto richiedente precisando, in caso di accoglimento, l'importo del contributo.

2. Al termine dell'iniziativa il beneficiario deve trasmettere all'ufficio competente, entro 60 gg., salvo proroga motivata, la seguente documentazione, a firma del legale rappresentante:
  - a. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, sottoscritta dal beneficiario, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia, il numero di imprese coinvolte nell'iniziativa e la visibilità data all'intervento camerale;
  - b. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi previsti dalla legge, contenente:
    - il rendiconto analitico delle entrate, con particolare riferimento agli altri contributi pubblici ricevuti per l'iniziativa (escluso quello camerale) e delle spese sostenute evidenziando il disavanzo;
    - gli estremi anagrafici del legale rappresentante;
    - la ragione sociale o denominazione dell'ente o impresa che beneficia del contributo;
    - l'elenco, con allegate le fotocopie vistate dal legale rappresentante, delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati. Qualora il beneficiario sia un Ente pubblico è sufficiente la fotocopia dei provvedimenti di liquidazione della spesa;
    - la dichiarazione che le spese a cui si riferisce la documentazione di cui al punto precedente sono state effettivamente sostenute e sono tutte riferite all'iniziativa oggetto del contributo;
    - l'indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera di Commercio;
    - l'eventuale dichiarazione che l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo non rientra nello svolgimento di attività commerciale ai fini IVA;
    - la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia ove necessaria e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
    - eventuale attestazione del rispetto della normativa comunitaria in materia;
    - ogni altra eventuale dichiarazione che l'ufficio competente ritenesse utile acquisire in relazione alla particolarità del contributo assegnato;
    - conto corrente dedicato per l'accredito dell'importo.
3. Nel caso in cui non sia data comunicazione entro il termine predetto, ovvero la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio competente provvede a darne ulteriore comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine massimo di 30 giorni.
4. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale o al dirigente competente per l'adozione del provvedimento di revoca della concessione e il conseguente svincolo della somma non utilizzata, con successiva comunicazione alla Giunta camerale. La pratica sarà portata invece all'esame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente da quella preventivata o nel caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.
5. L'ufficio verifica la regolarità ed il contenuto della documentazione presentata. Se dal consuntivo le spese ammissibili effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle alle quali è stato correlato il contributo concesso, provvede a riparametrare proporzionalmente il contributo erogabile, salvo che gli organizzatori

- prima della realizzazione dell'iniziativa - non abbiano presentato un nuovo preventivo modificato, una relazione illustrativa delle variazioni ed una richiesta motivata di mantenimento del contributo iniziale e su quest'ultima la Giunta si sia favorevolmente pronunciata.

6. Nessun importo può essere erogato, se dal consuntivo non emerge uno sbilancio passivo.
7. L'intero procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge n. 241/1990 s.m.i. e dal D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

#### Art. 17

#### **Ulteriori iniziative promozionali**

La Giunta, su proposta del Segretario Generale, che dovrà svolgere adeguata istruttoria, delibera ulteriori iniziative promozionali non previste nel programma annuale di interventi e la cui opportunità discende dalla loro natura o finalità, ricorrendo a procedure che garantiscano la trasparenza ed il pieno accesso alle risorse disponibili, nel rispetto dei principi del presente regolamento.

#### Art. 18

#### **Tutela della privacy**

L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Camera avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera della Giunta camerale n. 184 del 25 luglio 2012.

## SCHEDA TECNICA

	Alta	Media	Bassa
Coerenza con le linee programmatiche	10	8	5
Originalità dell'iniziativa	10	8	5
Iniziativa con ricadute su diverse categorie economiche	10	8	5
Ricadute a favore dell'intero sistema economico provinciale	10	8	5
Rilevanza intervento economico del soggetto proponente	10	8	5